

Scheda 26 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2003/4506 – ex art. 260 del TFUE**

“Discariche di rifiuti (rocce da scavo)”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione: La Commissione Europea contesta la mancata esecuzione della sentenza emessa in data 10 aprile 2008 dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea (già “delle Comunità europee”), con la quale si dichiarava la responsabilità, per l'Italia, relativa al mantenimento in vigore di una normativa, segnatamente il D. Lgs n. 36 del 13 gennaio 2003 , incompatibile con la Direttiva 1999/31/CE sulle discariche dei rifiuti, recepita nell'ordinamento italiano con il medesimo decreto. Detta Direttiva prevede, per gli impianti “preesistenti”, un regime giuridico distinto rispetto a quello riservato alle “nuove discariche”. Ai sensi della direttiva stessa, si intendono per “impianti preesistenti” solo le discariche già munite di autorizzazione o già in funzione alla data stabilita per il recepimento della direttiva, fissata al 16 luglio 2001 . Viceversa, ove non sussistano tali presupposti, si deve applicare, in forza della medesima direttiva, il diverso regime autorizzativo previsto per le “nuove discariche”. Gli impianti “preesistenti” devono soddisfare i requisiti di cui all'art. 14 della Direttiva quali, a titolo esemplificativo: la presentazione di un piano di riassetto della discarica entro un anno dal 16 luglio 2001; il rilascio di un'autorizzazione a continuare a funzionare; la definizione di un periodo di transizione per l'attuazione del piano. La norma comunitaria, tuttavia, è stata trasposta nell'ordinamento italiano solo il 27 marzo 2003, a mezzo del citato Decreto 36/2003. La tardività di tale trasposizione ha determinato, impropriamente, l'assoggettamento al trattamento giuridico, divisato per gli “impianti preesistenti”, non delle sole discariche funzionanti o autorizzate al 16 luglio 2001, ma anche di quelle discariche divenute autorizzate o funzionanti nel periodo 16 Luglio 2001/27 marzo 2003, le quali, secondo il legislatore comunitario, sarebbero dovute, per converso, ricadere nell'ambito di applicazione della disciplina prevista per le “nuove discariche”. Al riguardo si evidenzia che le autorità italiane hanno dato seguito ai rilievi comunitari emanando il Decreto Legge n. 59 del 8.04.2008–convertito in legge con modificazioni, dalla Legge del 6 giugno 2008 n. 101, il cui art. 6 introduce disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie. Nonostante le autorità italiane abbiano, con diverse note, comunicato alla Commissione l'approvazione di provvedimenti di chiusura o di riassetto, in adeguamento alla normativa prevista dalla direttiva, delle strutture “autorizzate” o divenute funzionanti nel periodo transitorio 16 Luglio 2001/27 marzo 2003, già impropriamente assoggettate alla disciplina divisata per gli “impianti preesistenti”, tuttavia la Commissione ritiene che la situazione non sia stata ancora del tutto regolarizzata. Pertanto si contesta alla Repubblica italiana il mantenimento di una situazione incompatibile con l'attuazione della sentenza della Corte di Giustizia.

Stato della Procedura

In data 19 marzo 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 228 TCE (ora art. 260 TFUE)

Impatto finanziario

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 27 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2003/2204 - ex art. 260 del TFUE.**

“Attuazione non conforme della Direttiva 2000/53 sui veicoli fuori uso”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione, con messa in mora del 19 marzo 2009, rileva che la Repubblica italiana non ha dato esecuzione alla sentenza resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea (già “delle Comunità europee”) in data 24 maggio 2007, con la quale è stata dichiarata la responsabilità dello stesso Stato Membro per aver trasposto in modo incompleto, nel diritto nazionale, le disposizioni della Direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso.

La Commissione ritiene l'Italia inadempiente a seguito della valutazione dei provvedimenti con i quali quest'ultima ha inteso dare attuazione alla direttiva sopra menzionata, in particolare il Decreto legislativo 209/2003 come modificato dall'art. 7 del decreto legislativo n. 149/2006 (c.d. Decreto salva infrazioni), concernente “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003”, convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008 n. 101. Al riguardo, la Commissione rileva come, nell'ambito della normativa italiana in precedenza citata, la previsione dell'obbligo di procedere alla raccolta delle parti usate, asportate al momento della riparazione, opera soltanto nei confronti delle imprese di autoriparazione autorizzate ai sensi del D. Lgs 22/1997, mentre, ai sensi della direttiva, dovrebbe essere rivolta verso tutte le imprese che si occupano di riparazioni di veicoli in Italia, anche quelle non autorizzate alla gestione dei rifiuti ai sensi della norma da ultimo menzionata. Inoltre, sembra alla Commissione che i veicoli a tre ruote siano stati lasciati, dalla normativa italiana di attuazione, fuori del campo di applicazione delle disposizioni contenute nella direttiva stessa che doveva essere attuata. Si contesta inoltre al Governo italiano di non avere fornito informazioni, sia alla Commissione che agli altri Stati Membri, come previsto dalla direttiva in questione, riguardo alla percentuale di reimpegno, recupero e riciclaggio dei veicoli prodotti anteriormente al 1° gennaio 1980, per la quale sono state applicate delle soglie inferiori a quelle standard.

Stato della Procedura

In data 19 marzo 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 228 TCE (ora art. 260 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 28 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2003/2077 - ex art. 260 del TFUE**

"Discariche abusive su tutto il territorio nazionale".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione europea contesta la mancata esecuzione della sentenza C-135/05 del 26 Aprile 2007 con cui la Corte di Giustizia UE aveva dichiarato la violazione delle Direttive n. 75/442/CEE (relativa ai rifiuti), n. 91/689/CEE (relativa ai rifiuti pericolosi) e n. 99/31/CE (relativa alle discariche), non avendo le autorità italiane garantito che lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti avvenisse senza pregiudizio per l'uomo e per l'ambiente, né assicurato che le attività di smaltimento e recupero dei rifiuti fossero debitamente autorizzate.

In seguito a tale sentenza, la Commissione aveva chiesto alle autorità italiane informazioni in merito alle misure adottate per dare seguito alla decisione della Corte di Giustizia, richiedendo una lista completa ed aggiornata di tutti i casi di smaltimento e di recupero illegale dei rifiuti sul territorio italiano.

In risposta le autorità italiane hanno fornito informazioni che la Commissione non ha ritenuto adeguate, evidenziando come le regioni abbiano fornito un quadro sintetico ed approssimativo della situazione attuale, limitandosi ad indicare il numero dei siti bonificati, senza fornire informazioni specifiche né indicare la dislocazione dei siti scoperti dopo il 2002. La Commissione ha ribadito la necessità di acquisire informazioni analitiche su ciascun singolo sito di smaltimento/recupero illegale ai fini di un monitoraggio completo. Pertanto, nel considerare insufficienti gli sforzi compiuti dalle autorità italiane, la Commissione ha ritenuto che l'Italia non abbia adottato le misure necessarie ad adeguarsi alla sentenza della Corte di Giustizia. Al riguardo si evidenzia che le autorità italiane hanno dato seguito ai rilievi comunitari emanando il Decreto Legge n. 59 del 8.04.2008 (GU del 9.04/2008 n. 84 SG) – convertito in legge con modificazioni, dalla Legge del 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella GU n. 132 del 7 giugno 2008 - il cui art. 6 introduce disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

Stato della Procedura

In data 25 giugno 2009, la Commissione europea ha notificato all'Italia una lettera di Parere Motivato, ai sensi dell'articolo 228 TCE (ora art. 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 29 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2002/4787 - ex art. 258 del TFUE.**

“Valutazione di Impatto Ambientale Comune di Milano. Progetto di una strada di scorrimento a quattro corsie”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione europea sostiene che la Repubblica Italiana non ha applicato correttamente gli artt. 2 e 4 della Direttiva 85/337/CEE (all. n. III) modificata dalla direttiva 97/11/CE.

Secondo la Commissione, il Comune di Milano ha omesso di effettuare la VIA ad un progetto di costruzione di una strada urbana nonostante il notevole impatto ambientale dell'intervento. Con lettera del 7 aprile 2003, la Commissione ha chiesto all'Italia di fornire informazioni sull'applicazione della direttiva ad un progetto di strada a 4 corsie, da realizzarsi alla periferia di Milano. Le autorità italiane (Ministero Infrastrutture, Ministero Ambiente e Comune di Milano) hanno risposto che il progetto è stato suddiviso in più tratte: pertanto non si è proceduto alla VIA in quanto la strada è da classificarsi interquartiere urbana (la strada richiederebbe la VIA solo se superiore alla lunghezza di 1500 metri soglia introdotta dal DPR 12.4.1996).

Poiché la Commissione non ha ritenuto esaustive le motivazioni addotte dalle autorità italiane, bensì ha eccepito che comunque il progetto doveva essere considerato nella sua globalità, indipendentemente dalla divisione in quattro tratte, è stata avviata una Lettera di Messa in Mora il 1 aprile 2004 e Messa in Mora Complementare il 21 marzo 2005.

Stato della Procedura

La Commissione ha dato corso ad un Parere Motivato ex art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE) con nota C(2006)2635 del 28/06/2006, a cui il Ministero dell'Ambiente ha dato riscontro con nota del 30 agosto 2006 prot. UL/2006/4498. Nella predetta nota si è fatto presente che è stato avviato uno studio finalizzato alla determinazione delle misure ambientali da assumere.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano conseguenze finanziarie per il bilancio dello Stato.

Scheda 30 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2002/2284 – ex art. 260 del TFUE**

"Piani di gestione dei rifiuti"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Violazione

La Commissione europea contesta alla Repubblica Italiana la mancata attuazione della sentenza C-082/06, emessa il 14 giugno 2007 dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea (già delle Comunità Europee), specificatamente nella parte in cui vi si dichiara la violazione dell'articolo 7 della Direttiva 75/42 e dell'articolo 6 della Direttiva 91/689, riguardanti, rispettivamente, lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e la gestione controllata dei rifiuti pericolosi mediante elaborazione di piani di gestione dei rifiuti entro il termine del 12 dicembre 1993.

La Commissione ha constatato l'inosservanza da parte dello Stato italiano degli obblighi previsti dalle suddette direttive e ha presentato infine ricorso alla Corte di Giustizia ex art. 226 TCE. Pertanto, il 14 giugno 2007 la Corte di Giustizia ha accertato, con sentenza C-82/06, l'inadempimento agli obblighi comunitari da parte dell'Italia, in quanto quest'ultima non ha elaborato, in relazione alle zone considerate nella sentenza medesima, i piani di gestione dei rifiuti.

In data 31 luglio 2007 l'Italia ha comunicato alla Commissione che, fatta eccezione per il piano della Regione Lazio, tutti i piani di gestione dei rifiuti indicati nella sentenza sono stati adottati. Tuttavia, stante la mancata adozione del relativo piano da parte della Regione Lazio, la Commissione ha inviato alla Repubblica italiana una Messa in Mora ex art. 228 del Trattato CE (attualmente art. 260 TFUE), che impone l'obbligo di dare attuazione alle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea (già delle Comunità europee).

Stato della Procedura

La Commissione, in data 6 maggio 2008, ha inviato alla Repubblica Italiana una lettera di Costituzione in Mora, ai sensi dell'articolo 228 TCE (ora art. 260 TFUE), invitando le Autorità Italiane a far conoscere le proprie osservazioni al riguardo, entro il termine di due mesi a decorrere dal 9 maggio 2008.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 31 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2001/4156 - ex art. 260 del TFUE.**

“Progetti di reindustrializzazione a Manfredonia. Salvaguardia di valloni e steppe pedegarganiche”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Violazione

La Commissione europea contesta la mancata attuazione degli obblighi sanciti dalla sentenza emessa in data 20 settembre 2007 (C-388/05), con la quale la Corte di Giustizia dell'Unione europea (già "delle Comunità europee") ha dichiarato la violazione, da parte dell'Italia, dell'art. 4 della Dir. 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nonché dell'art. 6 della Dir. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche. In particolare, la sentenza fa riferimento all'impatto ambientale pregiudizievole (degrado degli habitat e perturbamento delle specie), sulla Zona di Protezione Speciale denominata "Valloni e steppe pedegarganiche", verificatosi a seguito degli interventi connessi ai progetti di reindustrializzazione nel comune di Manfredonia. Le autorità italiane, dando seguito ai rilievi espressi nella sentenza citata, si sono impegnate all'adozione di una serie di atti formali rivolti a mitigare e compensare il danno in oggetto. A riguardo, esse sottolineano l'avvenuta stipula, in data 6 giugno 2006, di una Convenzione Regione Puglia - Comune di Manfredonia, quindi l'emanazione, da parte del Comune di Manfredonia il 31 gennaio 2007, di un atto con il quale un'area di 500 ettari a sud del lago Salso è stata vincolata alla rinaturalizzazione, infine l'impegno, da parte della Regione Puglia, della somma di € 500.000 per la realizzazione delle richieste opere di compensazione. Comunque, è stato specificato che, sia la Convenzione che gli altri atti, sarebbero stati inseriti in un più vasto "piano di gestione", il quale avrebbe dovuto ricevere l'approvazione e del Comune e della Regione citati entro, rispettivamente, il 20 ottobre ed il 31 ottobre 2008 e che, infine, dopo 4 mesi dall'approvazione di tale piano, il Comune avrebbe provveduto a modificare il programma urbanistico censurato, in modo da renderlo conforme al piano e quindi coerente con gli orientamenti comunitari. Tuttavia, la Commissione obietta che, nella documentazione inviata, non vengono precisati i tempi per l'approvazione del piano di gestione da parte del Comune e della Regione, derivandone pertanto una situazione di persistente inattuazione degli obblighi stabiliti dalla sentenza sopra citata.

Stato della Procedura

In data 27 novembre 2008 è stata inviata una lettera di Messa in Mora ex art. 228 TCE (ora art. 260 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si rilevano conseguenze finanziarie negative connesse all'adozione delle misure di compensazione previste nella Convenzione sottoscritta il 6 giugno 2006, i cui costi, in parte, sono stati già impegnati dal bilancio regionale (500.000,00 euro).

Scheda 32 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2000/5152 - ex art. 258 del TFUE**

“Trattamento acque reflue urbane mancanza di un depuratore per le acque dei Comuni del Bacino fiume Olona (VA)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione per la Qualità della Vita.

Violazione

La Commissione ritiene che la Repubblica Italiana sia venuta meno agli obblighi derivanti dall'art. 5 n. 2 e 5 della Direttiva 91/271/CEE.

La Commissione ritiene che l'agglomerato interessato dal bacino del fiume Olona, richieda un trattamento delle acque reflue più spinto (con impianti di depurazione adatti ad aree sensibili).

Per tale motivo la Commissione, con nota del 22 agosto 2001, ha richiesto informazioni allo Stato italiano, a cui sono seguite riunioni di coordinamento e risposte delle autorità italiane con la rassicurazione che gli impianti di depurazione sarebbero stati operativi nel 2003.

L'Italia ha giustificato la mancata realizzazione degli impianti eccependo che la Commissione non ha indicato i motivi per cui il territorio interessato dal progetto è stato identificato come area sensibile.

La Commissione, avendo constatato delle inadempienze nel trattamento delle acque reflue del Comune di Olona, ha avviato una Messa in Mora in data 17 ottobre 2003 invitando a presentare osservazioni. Ritenendo le risposte dell'Italia non soddisfacenti, la Commissione ha emesso Parere Motivato in data 9 luglio 2004, seguito da un ricorso alla Corte di Giustizia. Conseguentemente la Corte, con sentenza ex art. 226 (attualmente art. 258 TFUE), ha dichiarato che l'Italia non ha adottato le misure per assicurare un trattamento adeguato delle acque reflue, venendo meno agli obblighi derivanti dalla direttiva 91/271/CEE.

Stato della procedura

La Corte di Giustizia ha pronunciato una sentenza ex art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE) in data 30.11.2006 (causa C-293/05). Il Ministero dell'Ambiente ha comunicato l'inizio dei lavori dell'impianto di depurazione del fiume Olona per il trattamento delle acque reflue, in esecuzione della Sentenza della Corte.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura determina un impatto finanziario in termini di aumento delle spese a carico dell'Italia, in quanto, per la realizzazione dei lavori di adeguamento del bacino del fiume Olona, è stato stipulato un contratto di appalto a cura della Regione Lombardia per un costo totale di 7.528.309,95, come comunicato dal Ministero dell'Ambiente con nota del 29 gennaio 2007.

Scheda 33 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 1999/4797 - ex art. 260 del TFUE**

“Rifiuti depositati nella discarica di Rodano (Milano)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Violazione

La Commissione contesta alla Repubblica italiana la mancata esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia del 9 settembre 2004 causa C-383/02, nonchè la violazione degli articoli 4 e 8 della direttiva del Consiglio 75/442/CEE relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE.

La Commissione contesta all'Italia di non aver adottato le misure necessarie ad assicurare che i rifiuti, depositati nelle discariche di Rodano, fossero recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e dell'ambiente e che il detentore dei rifiuti, depositati in tali discariche, li consegnasse ad un raccoglitore privato o pubblico.

Nel settembre del 2004, la Corte si è pronunciata sulla causa C-383/02 con sentenza ex art. 226 del Trattato (attualmente art. 258 TFUE), sostenendo che l'Italia ha violato la direttiva sui rifiuti per quanto riguarda tre discariche di rifiuti pericolosi situate sul sito di un ex impianto chimico. Le discariche, considerate una minaccia per la salute umana a causa dell'inquinamento atmosferico, del suolo e delle acque sotterranee, sono state chiuse nel 1983 e sono in attesa di bonifica dal 1986.

Stato della Procedura

La Commissione ha emesso un parere motivato ex art. 228 del TCE in data 19.12.2005, vista la mancata attuazione degli adempimenti richiesti nella sentenza della Corte di Giustizia del 2004.

Intanto, per riqualificare l'area è stato sottoscritto un accordo di Programma ed il Ministero dell'Ambiente invia, periodicamente, elementi informativi a Bruxelles.

La Commissione ha quindi deciso, in data 21 marzo 2007, di sospendere il deposito presso la Corte di giustizia del ricorso ex art. 228 TCE (ora 260 TFUE), subordinando tale decisione al regolare invio, da parte delle autorità italiane, di puntuali informazioni sul proseguimento dei lavori di bonifica dei siti interessati.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura determina un impatto negativo sulla finanza pubblica, derivante dai costi relativi ai lavori di bonifica dei siti coinvolti, facenti carico alle Amministrazioni interessate.

Scheda 34- Ambiente**Procedura di infrazione n. 1998/4802 - ex art. 260 del TFUE**

“Valutazione impatto ambientale “stabilimento chimico Enichem di Macchia Manfredonia”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione rappresenta la violazione degli articoli 4 e 8 della direttiva 75/442 relativa ai rifiuti in materia ambientale, modificata dalla direttiva 91/156CEE.

L’Italia non ha adottato le misure necessarie ad assicurare che i rifiuti stoccati in discarica, presenti nel sito dell’ex stabilimento Enichem di Manfredonia e nella discarica di Pariti 1 nel Comune di Manfredonia, fossero recuperati o smaltiti senza pericoli.

Inoltre, per quanto riguarda le discariche Pariti e Conte di Troia esterne al sito Enichem, la Commissione Europea ha constatato che nulla in concreto era stato fatto nonostante le dichiarazioni del Ministro dell’Ambiente rese nel corso della Conferenza di Servizi del 2000.

La procedura di messa in mora è stata avviata nel 2000, è seguito un Parere motivato il 24 novembre 2000 e, successivamente, a seguito del persistere della situazione, è stato intentato un ricorso alla Corte di Giustizia ex art. 226 TCE. La Corte, con sentenza del 25 novembre 2004, ha ritenuto fondata la censura della Commissione, in quanto le autorità italiane hanno omesso, entro il termine stabilito in sede di parere motivato, di adottare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti fossero recuperati e smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio per l'ambiente.

Inoltre, la Corte ha statuito che i proprietari delle discariche devono considerarsi detentori di rifiuti e consegnare gli stessi ad un raccoglitore privato, o provvedere essi stessi al recupero.

In seguito ai rilievi formulati dalle Autorità comunitarie, in ambito nazionale sono stati avviati i lavori per la bonifica dei siti interessati.

Stato della Procedura

Attualmente la procedura è pervenuta allo stadio di Parere motivato ex art. 228 del TCE (del 19.12.2005). La Commissione ha infatti deciso, in data 21 marzo 2007, di sospendere il deposito presso la Corte di Giustizia del ricorso ex art. 228 TCE (ora 260 TFUE), subordinando tale decisione al regolare invio da parte delle autorità italiane di puntuali informazioni sul proseguimento dei lavori di bonifica dei siti interessati.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura determina un impatto finanziario negativo, dovuto all'aumento dei costi facenti carico alle Amministrazioni interessate, a causa dei lavori di bonifica dei siti coinvolti.

Scheda 35 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 1998/2346 – ex art. 258 del TFUE**

“Villaggio turistico a Is Arenas (Oristano)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione contesta la violazione degli obblighi imposti dalla Direttiva n. 92/43/CEE del 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, che prevede l'istituzione – a mezzo di un'apposita procedura definita dall'articolo 3 della Direttiva – di una rete ecologica europea, denominata Natura 2000, costituita da un'insieme di Siti di Comunitaria Importanza (SIC), meritevoli di una particolare protezione da parte degli Stati Membri. Al riguardo, la Commissione evidenzia come l'intervento turistico “Is Arenas”, localizzato nel comune di Narbolia (Oristano), sia stato realizzato in violazione dell'articolo 6 della summenzionata Direttiva.

Tale articolo prevede che la realizzazione di un progetto, non connesso alla gestione del sito e suscettibile di produrre un impatto negativo sulla sua conservazione, impone il previo espletamento di una procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale (VIA); inoltre, qualora dall'espletamento della VIA emerga che il progetto produce effetti ambientali negativi, esso è realizzabile solo se sussiste un interesse di pubblica rilevanza e si adottino delle misure compensative del danno all'ambiente.

Nel caso di specie, la Commissione rappresenta l'irregolarità della procedura di VIA espletata, essendo il progetto dannoso per l'ambiente e non essendo state adottate le conseguenti misure compensative. Sostenendo le autorità italiane che talune aree, come quelle toccate dall'intervento di cui sopra, sono meno rilevanti ai fini ambientali, formulando quindi l'ipotesi di escluderle dai SIC, la Commissione ha disposto una perizia in loco in data 15 aprile 2005 e, pur constatando la minore rilevanza delle “aree pineta”, ha evidenziato come il loro mantenimento all'interno del SIC sia comunque necessario ai fini della conservazione degli habitat.

Stato della Procedura

In data 12 novembre 2008 la Commissione ha presentato un Ricorso alla Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalle attività previste a carico delle autorità locali, in adeguamento alle richieste della Commissione, derivano oneri finanziari in termini di maggiori spese, imputate al Programma Operativo della Regione Sardegna 2000 – 2006, cofinanziato con fondi dell'Unione europea.

Appalti

PAGINA BIANCA

Appalti

Il settore degli “appalti” si estende, attualmente, a n. 5 procedure di infrazione, tutte inerenti alla contestazione di presunte violazioni del diritto comunitario, precisamente delle norme concernenti l’affidamento degli appalti pubblici.

Nessuna delle procedure attualmente pendenti è ancora approdata alla fase propriamente “contenziosa”, regolamentata dall’art. 260 TFUE (già art. 228 TCE).

In ordine alle procedure di seguito indicate si riscontra un impatto finanziario negativo, dovuto all’aumento delle spese da sostenersi dalle Amministrazioni nel caso in cui la risoluzione dei contestati contratti di affidamento, richiesta dalla Commissione quale presupposto per la composizione delle relative procedure, implichi l’espletamento di nuove procedure di attribuzione delle commesse pubbliche ed incoraggi, altresì, l’instaurazione di contenziosi da parte degli attuali affidatari degli appalti:

Procedura 2009/4081 “Gestione di rifiuti Comuni di Rapallo”;

Procedura 2008/4952 “Attribuzione della concessione per la gestione del concorso pronostici Superenalotto”;

Procedura 2007/4440 “Comuni di Pistoia, Quarrata e Larciano (PT) - Affidamento di servizi relativi alla gestione di farmacie comunali alla società FAR.COM. S.p.a”;

Procedura n. 2006/4496 “Affidamento da parte del Comune di Contigliano (RI) del servizio gestione rifiuti alla società AMA servizi s.r.l”.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE APPALTI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2009/4081	Gestione rifiuti Comune di Rapallo	MM	Sì
Scheda 2 2008/4952	Attribuzione della concessione per la gestione del concorso pronostici Superenalotto	MM	Sì

Scheda 3 2008/4908	Atribuzione concessioni del demanio pubblico marittimo nel Friuli Venezia Giulia	MM	No
Scheda 4 2007/4440	Comuni di Pistoia, Quarrata e Larciano (PT) - Affidamento di servizi relativi alla gestione di farmacie comunali alla società FAR.COM. S.p.a.	PM	Sì
Scheda 5 2006/4496	Affidamento da parte del Comune di Contigliano (Rieti) del servizio gestione rifiuti alla società AMA Servizi S.r.l.	PM (Decisione di ricorso)	Sì

Scheda 1 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2009/4081 – ex art. 258 del TFUE**

“Affidamento da parte del Comune di Rapallo della gestione dei servizi di nettezza urbana e di raccolta dei rifiuti alla società AMIU s.p.a., senza alcuna messa in concorrenza preliminare”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico; Comune di Rapallo; Comune di Genova.

Violazione

La Commissione Europea rileva la violazione degli artt. 28 e 35 della direttiva 2004/18/CE, per aver il Comune di Rapallo prorogato sino al 31 gennaio 2010, con atto del 24 luglio 2008, in favore della società AMIU s.p.a., l'affidamento dell'appalto avente ad oggetto la gestione dei servizi di nettezza urbana.

Tale appalto era già stato attribuito alla predetta società, senza messa in concorrenza, con procedimento terminato il 31 ottobre 2001. Nemmeno il successivo atto di proroga, posto in essere alla data di cui sopra, è stato preceduto dall'espletamento di una procedura concorrenziale.

In proposito, il valore dell'appalto in questione risulta pari ad una somma (€ 6.090.987,52) superiore alla “soglia” comunitaria, fissata dalla direttiva citata, superata la quale l'affidamento di un appalto di servizi viene soggetto alla normativa di cui alla medesima direttiva. Questa stabilisce, specificamente agli articoli sopra menzionati, che il medesimo appalto venga attribuito per il tramite di pubblica gara.

Pertanto, essendo stato l'appalto in oggetto attribuito per negoziazione privata e, quindi, senza preliminare messa in concorrenza, la Commissione ritiene violate le disposizioni sopra menzionate.

Peraltro, sembra non attendibile la qualifica della società affidataria in termini di ente “in house” dell'amministrazione appaltante, in quanto quest'ultima non vanta alcuna partecipazione nella società stessa, per cui non è in grado di esercitare su di essa un controllo talmente penetrante da essere assimilabile a quello esercitato sui propri servizi, condizione, questa, richiesta dalla giurisprudenza comunitaria più accreditata affinché si possa ritenere sussistente un rapporto “in house” fra stazione appaltante e stazione appaltatrice.

Di conseguenza, la Commissione ritiene che l'Italia abbia violato gli obblighi derivanti dagli artt. 28 e 35 della direttiva 2004/18/CE, per non aver debitamente assoggettato a procedura di affidamento, mediante gara pubblica, un appalto di servizi di importo superiore alla soglia comunitaria e, quindi, rientrante nell'applicazione degli obblighi di indizione di procedura concorsuale, previsti nei suddetti articoli.

Stato della Procedura

In data 14 aprile 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario negativo, dovuto a possibili spese di natura amministrativa che potrebbero derivare qualora l'attuale affidamento venisse annullato, anche in relazione alla predisposizione di attività difensive nell'ambito di un eventuale contenzioso aperto dall'attuale affidataria del servizio.

Scheda 2 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2008/4952 - ex art. 258 del TFUE**

"Procedura per l'aggiudicazione da parte dell'AAMS della gestione del concorso pronostici del Superenalotto".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze; Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato.

Violazione

La Commissione europea contesta la violazione degli artt. 43 e 49 del Trattato costitutivo della Unione europea, facendo riferimento all'atto con il quale l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) ha affidato alla società Sisal, in data 31 marzo 2008, la concessione per la gestione del concorso pronostici Superenalotto.

Tale affidamento, che è stato fissato per la durata di anni nove, precisamente fino al 2017, ha fatto seguito ad una gara indetta mediante bando pubblicato il 29 giugno 2007.

Al riguardo, la Commissione ha elevato alcune censure in rapporto all'indicazione, da parte dell'Amministrazione concedente, di determinati requisiti per poter partecipare alla gara di cui sopra. In particolare, il capitolato di oneri, che definiva tutte le condizioni della concessione in oggetto, ammetteva a concorrere nella relativa gara soltanto quei soggetti che fossero organizzati nella forma di società per azioni di diritto italiano, con capitale sociale interamente versato non inferiore a € 20.000.000.

In proposito, la Commissione osserva che detti requisiti hanno impedito la partecipazione alla procedura concorsuale, per l'affidamento della concessione predetta, a tutti i candidati che non avessero la nazionalità italiana, dal momento che, fra i vari standards richiesti, era contemplato quello per cui il concorrente dovesse necessariamente identificarsi in una società di diritto italiano.

Pertanto, l'estromissione degli offerenti non italiani si pone in contraddizione con il principio della libertà di stabilimento delle imprese (art. 43 TCE) e con quello della libera prestazione dei servizi (art. 49 TCE), in quanto l'esclusione automatica di potenziali partecipanti, solo in ragione della loro nazionalità, lede la libertà, per questi ultimi, di operare in Stati Membri europei che non siano quelli di appartenenza.

Stato della Procedura

Il 25/6/2009 è stata notificata una Messa in Mora ex art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario negativo, dovuto a possibili spese di natura amministrativa che potrebbero derivare qualora l'attuale affidamento venisse annullato, anche in relazione alla predisposizione di attività defensive nell'ambito di un eventuale contenzioso aperto dall'attuale affidataria del servizi.